



Stato: 1° settembre 2021

---

# Condizioni generali di vendita all'asta (CGA)

## Introduzione

Gli articoli da 47 a 49a dell'ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza CO<sub>2</sub>) riveduta, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, disciplinano la vendita all'asta dei diritti di emissione. Le aste sono gestite dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) attraverso il Registro svizzero dello scambio di quote di emissione.

L'UFAM emana le seguenti Condizioni generali di vendita all'asta (CGA) per lo svolgimento delle aste di diritti di emissione per impianti (CHU) e di diritti di emissione per aeromobili (CHUA o aCHU). I gestori di impianti o i gestori di aeromobili che partecipano al sistema di scambio di quote di emissione (SSQE) della Svizzera e dell'Unione europea (UE), le altre imprese dello Spazio economico europeo (SEE) ammesse all'asta nell'UE come pure le persone incaricate di presentare e di convalidare le offerte devono prima accettare espressamente le presenti CGA (art. 49 cpv. 1 lett. c ordinanza sul CO<sub>2</sub>).

## 1 Campo d'applicazione

1.1 Le CGA si applicano all'intera procedura d'asta.

1.2 Le aste si svolgono sulla piattaforma online del Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni (di seguito "Registro"). L'indirizzo web del Registro è il seguente:

<https://www.emissionsregistry.admin.ch>

## 2 Partecipanti all'asta

2.1 Conformemente all'articolo 47 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> hanno diritto a partecipare all'asta dei diritti di emissione i gestori di impianti (CHU) e gli operatori di aeromobili (CHUA) nel SSQE della Svizzera e dell'UE, nonché le imprese autorizzate all'asta nell'UE provenienti dall'SEE, sempre che dispongano di un conto secondo l'articolo 57 capoverso 1 o 2 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>, che abbiano fornito le informazioni di cui all'articolo 49 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> e che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 59 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>.

2.2 I gestori di impianti e i gestori di aeromobili che partecipano all'SSQE della Svizzera e dell'UE come pure le altre imprese dell'SEE ammesse all'asta nell'UE figurano sul sito del Registro.

2.3 Le persone incaricate di presentare e convalidare le offerte devono verificare per tempo il loro accesso al Registro svizzero. Secondo le condizioni generali del Registro svizzero, le password sono conferite unicamente per lettera raccomandata. Questo vale anche per le aste.

## 3 Date delle aste

3.1 L'UFAM pubblica le date delle aste sul sito del Registro almeno un mese prima dell'asta. In linea di massima, ogni anno sono organizzate da una a quattro aste di diritti di emissione per impianti (CHU) e almeno un'asta di diritti di emissione per aeromobili (CHUA). In generale, un'asta ha luogo

prima del 30 aprile, ossia il termine di consegna dei diritti di emissione ai fini dell'adempimento dell'obbligo derivante dall'articolo 55 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>.

3.2 La finestra temporale per la presentazione delle offerte è di regola da 1 a 3 giorni lavorativi. La durata della finestra temporale è pubblicata sul sito del Registro almeno un mese prima dell'asta.

3.3 L'UFAM si riserva il diritto di annullare le aste le cui date sono già pubblicate in caso di interruzioni imprevedibili del Registro dovute a cause di forza maggiore, a problemi tecnici riguardanti la gestione del Registro o alla sicurezza della gestione del Registro.

#### **4 Quantità messe all'asta**

4.1 Diritti di emissione per impianti (CHU): conformemente all'articolo 48 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>, l'UFAM vende all'asta ogni anno al massimo il 10 per cento della quantità massima di emissioni («cap») dell'anno precedente.

4.2 Diritti di emissione per aeromobili (CHUA): conformemente all'articolo 48 capoverso 1 lettera b, l'UFAM vende all'asta ogni anno al massimo il 15 per cento della quantità massima di emissioni.

4.3 Le quantità di diritti di emissione per gli impianti e per gli aeromobili come pure gli altri dettagli rilevanti per l'asta (p. es. le quantità minime e massime delle offerte) sono pubblicati sul sito del Registro almeno un mese prima dell'asta.

4.4 Nel caso in cui un'asta venga interrotta per motivi di cui all'articolo 48 capoverso 2 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> (o il punto 9 delle presenti CGA) o la quantità di diritti di emissione messi all'asta non venga richiesta completamente, i diritti di emissione rimanenti saranno messi all'asta in seguito (art. 48 cpv. 4 ordinanza sul CO<sub>2</sub>), ripetendo l'asta o distribuendo i diritti di emissione alle aste successive.

4.5 I diritti di emissione non assegnati a un'asta sono cancellati a conclusione del periodo d'impegno (art. 48 cpv. 5 ordinanza sul CO<sub>2</sub>). Si tratta ad esempio dei diritti di emissione per impianti che non vengono messi all'asta a causa della limitazione delle quantità di cui all'articolo 48 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> o dei diritti di emissione per gli aeromobili trattenuti dall'UFAM conformemente all'allegato 15 cifra 4 lettera c dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>.

#### **5 Procedura d'asta**

5.1 L'asta si svolge secondo una procedura competitiva.

5.2 La procedura competitiva è condotta sotto forma di aste chiuse a prezzo unitario con una sola tornata di offerte.

#### **6 Presentazione delle offerte e carattere vincolante**

6.1 Alla presentazione delle offerte si applica il principio del doppio controllo (persona incaricata di presentare le offerte e persona incaricata di convalidare le offerte). La persona incaricata di presentare le offerte di cui all'articolo 49 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> è autorizzata a inserire le offerte e, se del caso, a modificarle o ritirarle. Le offerte inserite possono essere modificate o ritirate durante la finestra temporale fino alla convalida.

6.2 La persona incaricata di convalidare le offerte di cui all'articolo 49 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> è autorizzata a convalidare le offerte. Le offerte per l'asta diventano vincolanti solo quando sono state approvate da una persona incaricata di convalidarle (art. 49a cpv. 1 ordinanza sul CO<sub>2</sub>). Tutte le offerte convalidate sono vincolanti e non possono più essere modificate o ritirate. Questo vale anche se la finestra temporale per la presentazione delle offerte è ancora aperta.

6.3 Le persone incaricate di presentare le offerte non possono validarle.

6.4 Le offerte per le aste di diritti di emissione devono essere presentate in euro (art. 49a cpv. 2 ordinanza sul CO<sub>2</sub>).

## 7 Offerte

7.1 Le quantità minime e massime di diritti messi all'asta sono pubblicate sul sito del Registro un mese prima dell'asta. La quantità massima corrisponde generalmente alla quantità totale da mettere all'asta nella sessione d'asta.

7.2 Nella procedura competitiva, ogni partecipante (vale a dire ogni gestore di impianto o di aeromobile che partecipa all'SSQE della Svizzera e dell'UE come pure ogni impresa dell'SEE ammessa all'asta nell'UE) può presentare una sola offerta, composta da una a venti coppie prezzo-quantità. I partecipanti comunicano all'UFAM le loro coppie prezzo-quantità (funzione a gradino). Una coppia prezzo-quantità corrisponde alla quantità **massima** di diritti di emissione che il partecipante desidera acquistare a un determinato prezzo. I partecipanti sono liberi di decidere quante coppie prezzo-quantità (al massimo venti) presentare. A ogni prezzo deve corrispondere una quantità e viceversa.

7.3 Le coppie prezzo-quantità devono soddisfare i seguenti requisiti relativi al prezzo:

- sono ammessi solo numeri interi positivi;
- i prezzi devono essere inseriti in ordine decrescente (il prezzo più alto deve figurare per primo);
- non è permesso inserire lo stesso prezzo due volte.

7.4 Le coppie prezzo-quantità devono soddisfare i seguenti requisiti relativi alle quantità:

- sono ammessi solo numeri interi positivi;
- la quantità deve corrispondere alla quantità minima di diritti che possono essere acquistati o un multiplo intero di questa quantità;
- la quantità non deve superare la quantità massima di diritti che possono essere acquistati;
- le quantità non devono diminuire al diminuire del prezzo (curva di domanda inversa).

## 8 Aggiudicazione e prezzo di aggiudicazione

8.1 Dopo la chiusura della finestra temporale di cui al punto 3.2, le offerte vengono ordinate dall'UFAM in ordine decrescente, iniziando dalla coppia prezzo-quantità più alta (prezzo più alto per diritto di emissione). Per ogni partecipante elenca per prima la coppia prezzo-quantità più alta. Per la successiva coppia prezzo-quantità in ordine decrescente dello stesso partecipante, viene indicata solo la differenza di quantità rispetto alla coppia prezzo-quantità superiore, e così via per le altre. In seguito, tutte le coppie prezzo-quantità sono sommate per tutti i partecipanti in ordine decrescente.

8.2 Il prezzo di aggiudicazione è un prezzo unitario e corrisponde al prezzo al quale le somme delle coppie prezzo-quantità raggiungono o superano per la prima volta la quantità di diritti di emissione offerti. Tutte le coppie prezzo-quantità al di sopra del prezzo di aggiudicazione sono considerate vincitrici e vengono assegnate in modo vincolante ai rispettivi partecipanti (fatti salvi i punti 8.5 e 9.3). La quantità rimanente di diritti di emissione è aggiudicata alla coppia prezzo-quantità al prezzo di aggiudicazione (ultima coppia prezzo-quantità vincitrice).

8.3 Se al prezzo di aggiudicazione sono state presentate più coppie prezzo-quantità e la somma di queste coppie è superiore alla quantità di diritti di emissione rimanenti, questi vengono distribuiti tra i partecipanti in proporzione alla quantità richiesta al prezzo di aggiudicazione. Se dovessero rimanere dei diritti di emissione, questi vengono assegnati all'asta successiva.

8.4 Se in un'asta non viene richiesta l'intera quantità di diritti di emissione offerta, il prezzo di aggiudicazione corrisponde al prezzo della coppia prezzo-quantità più bassa (prezzo più basso per diritto di emissione).

8.5 Se il prezzo di aggiudicazione nel periodo dell'asta si discosta sensibilmente dal prezzo rilevante nel mercato secondario nell'UE, l'UFAM può interrompere l'asta senza aggiudicazioni (cfr. punto 9.3).

## **9 Interruzione dell'asta senza aggiudicazione**

9.1 Secondo l'articolo 48 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>, l'UFAM può interrompere l'asta senza aggiudicazioni se vi è il sospetto di accordi in materia di concorrenza o pratiche illecite da parte di partecipanti all'asta che dominano il mercato. Le violazioni sono perseguite penalmente.

9.2 Secondo l'articolo 48 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>, l'UFAM può interrompere l'asta senza aggiudicazioni se i rischi di sicurezza o altre ragioni mettono in pericolo il regolare svolgimento dell'asta.

9.3 Secondo l'articolo 48 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>, l'UFAM può interrompere l'asta senza aggiudicazioni se il prezzo d'aggiudicazione nel periodo dell'asta si discosta significativamente dal prezzo rilevante nel mercato secondario nell'UE.

9.4 Se l'UFAM comunica ulteriori informazioni sullo scostamento significativo dal prezzo rilevante nel mercato secondario dell'UE, lo fa al più tardi un mese prima della data dell'asta.

## **10 Comunicazione dei risultati**

10.1 Dopo la chiusura della finestra temporale, di regola entro tre giorni lavorativi, l'UFAM comunica ai partecipanti che hanno presentato un'offerta valida all'asta il prezzo di aggiudicazione e la quantità di diritti di emissione loro assegnati.

10.2 Le seguenti informazioni sono pubblicate in forma anonima sul sito del Registro:

- la quantità totale offerta all'asta in questione;
- il prezzo di aggiudicazione (euro/diritto di emissione);
- la coppia prezzo-quantità più bassa (euro/diritto di emissione);
- la coppia prezzo-quantità più alta (euro/diritto di emissione);
- la media di tutte le coppie prezzo-quantità (euro/diritto di emissione);
- la mediana di tutte le coppie prezzo-quantità (euro/diritto di emissione);
- la quantità totale di coppie prezzo-quantità presentate;
- la quantità totale richiesta;
- la quantità totale di coppie prezzo-quantità vincitrici;
- la quantità media di coppie prezzo-quantità per offerente;
- la quantità media richiesta per coppia prezzo-quantità;
- la quantità media richiesta per offerente;
- la quantità media di diritti di emissione acquistati per offerente;
- il numero di offerenti;
- il numero di aggiudicatari.

## **11 Fatturazione e trasferimento dei diritti di emissione**

11.1 L'UFAM fattura ai partecipanti i costi relativi ai diritti di emissione da loro messi all'asta. La fattura deve essere pagata entro 30 giorni.

11.2 La fattura per i diritti di emissione messi all'asta deve essere saldata in euro e tramite un conto bancario in Svizzera o nello SEE. In caso di mancato pagamento della fattura, l'UFAM può escludere il partecipante dalle aste future (art. 49a cpv. 2 ordinanza sul CO<sub>2</sub>).

11.3 Dopo aver ricevuto il pagamento, l'UFAM trasferisce i diritti di emissione sul conto del Registro secondo l'articolo 57 capoverso 1 o 2 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>.

## **12 Responsabilità**

L'UFAM non risponde di eventuali danni subiti dai partecipanti a causa dell'interruzione o del rinvio di un'asta.

## **13 Modifiche**

L'UFAM si riserva il diritto di modificare unilateralmente e in qualsiasi momento le presenti CGA. Le modifiche alle CGA sono comunicate per posta elettronica ai titolari di un conto e alle persone incaricate di presentare e di convalidare le offerte. Inoltre, sono pubblicate sul sito dell'UFAM.